

SE I GENITORI NON CONCORDANO SULLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI

(Cass. 17.1.2018 n. 1070)

Il consenso sulla divisione delle spese straordinarie per i figli minori costituisce uno dei più frequenti terreni di scontro tra i genitori separati o divorziati. Il dissidio può sorgere sotto vari aspetti; nel caso ora in esame, ne vengono analizzati due:

- se può essere revocato il consenso già dato per una spesa straordinaria;

- se le spese mediche devono considerarsi sempre straordinarie.

Il caso

Il Tribunale di Vicenza, riformando la sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace, stabiliva che costituissero spese straordinarie, da porre a carico *pro quota* del genitore non affidatario, le spese per la retta annuale della scuola materna privata frequentata dalla figlia, le spese per i ticket relativi alle visite pediatriche, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonché per le cure odontoiatriche a favore della figlia.

La sentenza di Cassazione

Ricorrendo avanti la Suprema Corte, il padre non contestava che la retta della scuola privata frequentata dalla figlia costituisse una spesa straordinaria, ma sosteneva di non avere prestato il proprio consenso all'iscrizione poiché, considerate le numerose assenze effettuate dalla figlia, la frequentazione della scuola costituiva in pratica una collocazione provvisoria della bambina quando la madre era occupata, piuttosto che uno strumento utile per la sua crescita e formazione.

Quanto alle spese per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche, il padre ne contestava l'ascrivibilità alle spese straordinarie, per la loro natura di esborsi routinari, di modesto importo e prevedibili, sui quali non era neppure stato consultato.

Per quanto concerne le spese scolastiche, la Corte ha in primo luogo

affermato che il coniuge affidatario non ha un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie; trattandosi di decisioni nell'interesse del figlio, sussiste a carico del coniuge non affidatario l'obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Il giudice (ai fini della corretta applicazione degli artt. 147 e 316 bis cod. civ.) è quindi tenuto a verificare che le spese rispondano all'interesse del minore, valutando l'entità della spesa rispetto alla sua utilità e alle condizioni economiche dei genitori.

Nel caso di specie, risultava dagli atti che il padre aveva dato il consenso all'iscrizione della figlia alla scuola materna privata, per l'anno precedente (considerandola conveniente per l'interesse della minore) ma poi lo aveva revocato l'anno successivo, in base alla sola considerazione che la figlia era stata molto spesso assente nel corso del precedente anno.

Per questi motivi, la Corte ha ritenuto condivisibile la pronuncia del giudice di appello, secondo cui il consenso del padre non poteva essere revocato, non sussistendo una specifica e rilevante ragione di convenienza per la figlia.

Quanto invece ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, la Corte ha ritenuto spese "straordinarie" quelle che, *"per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti"*.

Nel caso di specie, la decisione di appello non si era conformata a tali principi, poiché aveva ritenuto straordinarie tali spese *"senza in alcun modo soffermarsi a considerare se si trattava, per la loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi*

ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento".

d.m.